

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARI

La **TARI** (tassa rifiuti) è stata introdotta dall'art. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in sostituzione dei precedenti prelievi TARSU e TIA; essa è entrata in vigore in tutti i comuni del territorio nazionale dal 1/01/2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il Comune approva il regolamento della TARI e determina annualmente le tariffe, dalla cui applicazione si deve ottenere la copertura dell'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza "domestica" e "non domestica".

L'importo che ogni utente deve pagare tiene conto, oltre che della superficie dell'immobile, anche del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) e di coefficienti di produzione specifici dell'attività svolta (per le attività).

Modalità calcolo

Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e sono entrambe composte da:

1. una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
2. una **quota variabile**, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Utenze domestiche (nel cui ambito rientrano tutte le abitazioni civili):

- la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR n. 158/1999;
- la quota variabile della tariffa è determinata considerando unitariamente l'abitazione e le pertinenze, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, DPR n. 158/1999;
- per i soggetti **non residenti** nel Comune di Stagno Lombardo, occorre fare riferimento all'art. 16 comma 3 del Regolamento TARI che testualmente recita "*Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un unità ogni 35 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza*".

Utenze non domestiche (nel cui ambito rientrano le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio):

- sono suddivise nelle categorie di attività così come indicate nella Deliberazione d'approvazione delle tariffe, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali secondarie, fatta salva la prevalenza di quella effettivamente svolta.

COM'E' FATTO L'AVVISO DI PAGAMENTO TARI

La tassa rifiuti viene riscossa con avviso di pagamento che verrà recapitato all'indirizzo dell'utente. Le scadenze di pagamento sono indicate sull'avviso stesso. Così come stabilito da Delibera del Consiglio Comunale che approva le scadenze per l'anno in corso, vengono emessi n. 2 acconti

TARI (calcolati solitamente con le tariffe dell'anno precedente) e un avviso tari di conguaglio a saldo calcolato con le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno in corso.

Nell'avviso di pagamento inviato all'utenza risultano riportate tutte le voci che compongono la tassa rifiuti quali:

- importo quota fissa
- importo quota variabile
- riduzioni o agevolazioni come da regolamento
- importo Addizionale Provinciale - TEFA (5%)

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 sino a introduzione definitiva del Sistema PagoPA.